

Non è ammessa la produzione indiscriminata di nuovi documenti in appello

di **Luca Bianchi**

Pubblicato il 1 ottobre 2016



Il secondo comma dell'art. 58 (delle norme sul processo tributario) non è volto a sanare comportamenti omissivi delle parti ma solo a garantire la correttezza del procedimento, cosicché non è possibile ammettere il deposito di documenti, tra l'altro come nel caso tardivamente depositati in primo grado, in quanto gli stessi non possiedono il requisito della novità ed erano nella disponibilità della parte, trattandosi di delega di firma, già prima della notifica dell'atto accertativo. (CTR della Basilicata, n. 255/2/16 del 16/04/2016 - segnalata da Daniele Brancale)

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

